




FNOMCeO

Il Presidente



COMUNICAZIONE N. *41*

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO 31 marzo 2017 - Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante.

Cari Presidenti,

si ritiene utile segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7-4-2017 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2017 concernente Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante.

Il nuovo decreto apporta modifiche al decreto del Ministro della salute del 22 dicembre scorso, che vietava l'impiego nelle preparazioni magistrali di una quarantina di sostanze.

Il provvedimento all'art. 1 prevede che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali: sertralina; buspirone; acido ursodesossilico; pancreatina; acido deidrocolico; d-fenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina; spironolattone; l-tiroxina; triiodotironina; zonisamide; naltrexone; oxedrina; fluvoxamina; idrossizina.

Il suddetto decreto dispone che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le sostanze medicinali sopraccitate a scopo dimagrante in combinazione associata tra loro.

E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti una delle suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.

Inoltre il provvedimento, confermando i divieti e le limitazioni vigenti circa la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante e richiamando la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,



FNOMCeO

Il Presidente

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce per il medico l'obbligo:

- a) di ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;
- b) di specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso nonché trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.

Sul rispetto delle nuove disposizioni, infine, vigilerà una rete di monitoraggio che tra gli altri comprende il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana